

O.P.Reg. 1 luglio 2010, n. 5

Impianti di discarica per rifiuti non pericolosi. Deroga ai limiti di concentrazione per il parametro DOC di cui alla tabella 5 dell'art. 6 del D.M. 3 agosto 2005. Proroga ordinanza del Presidente della Regione Lazio, ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.

Pubblicata nel B.U. Lazio 14 luglio 2010, n. 26.

La Presidente della Regione Lazio

Su proposta dell'Assessore alle Attività produttive e Politiche dei rifiuti,

VISTO lo Statuto della Regione Lazio L.R.Stat. 11 novembre 2004, n. 1;

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;

VISTO il Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, "Attuazione integrale della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento";

VISTO il Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 "Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti";

VISTO il Decreto Legislativo 24 giugno 2003, n. 209, "Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso";

VISTA la legge regionale 9 luglio 1998, n. 27 e s.m.i., concernente la disciplina regionale della gestione dei rifiuti;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni: "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza regionale";

VISTO il Decreto Ministeriale 3 agosto 2005, "Criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica";

VISTO il Piano di gestione dei rifiuti della Regione Lazio, approvato con Delib.C.R. 10 luglio 2002, n. 112;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale, Reg. reg. 6 settembre 2002, n. 1 e s.m.i.;

VISTA la Delib.G.R. 18 aprile 2008, n. 239 avente ad oggetto "Prime linee guida agli uffici regionali competenti, all'Arpa Lazio, alle Amministrazioni Provinciali e ai Comuni, sulle modalità di svolgimento dei procedimenti volti al rilascio delle autorizzazioni agli impianti di gestione dei rifiuti ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e della L.R. n. 27/1998";

VISTO l'art. 63 del Reg. reg. 6 settembre 2002, n. 1 e s.m.i., recante: "Decreti e ordinanze del Presidente", che ai fini dell'esercizio dei poteri di cui trattasi richiede individuati e motivati presupposti di necessità ed urgenza e una specifica previsione normativa;

VISTO l'art. 191 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., recante: "Ordinanze contingibili e urgenti e poteri sostitutivi", che prevede, al suo comma 1, che "...qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Presidente della Giunta regionale o il Presidente della provincia ovvero il Sindaco possono emettere, nell'ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente....";

PREMESSO che, in data 1° gennaio 2010 è entrato in vigore il D.M. 3 agosto 2005 e s.m.i. recante: "Criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica";

CONSIDERATO:

- che a partire dal 1° gennaio 2010, nelle discariche per rifiuti non pericolosi è obbligatorio eseguire la caratterizzazione di base di ciascuna tipologia di rifiuti prima del conferimento in discarica fatta eccezione solo per i rifiuti urbani non pericolosi classificati nel capitolo 20 dell'elenco europeo dei rifiuti;

- che l'ammissibilità dei rifiuti non pericolosi nelle discariche sarà consentita soltanto laddove le risultanze di tale caratterizzazione rispetteranno i limiti di concentrazione indicati alla tabella 5 dell'art. 6 del D.M. 3 agosto 2005;

- che per le caratteristiche intrinseche di alcune tipologie di rifiuti non pericolosi risulta di difficile applicazione il limite di concentrazione per il parametro DOC stabilito nella tabella 5 dell'art. 6 del D.M. 3 agosto 2005;

- che ad oggi non sono stati individuati metodi di analisi di tale parametro che possano considerarsi attendibili e univoci in quanto quelli attualmente applicati risultano sperimentali;

PRECISATO che i rifiuti urbani sottoposti a trattamento meccanico, comprensivo delle operazioni di vibro vagliatura, conservano la classificazione di rifiuti urbani come riportato nella nota di chiarimento del Ministero dell'Ambiente u. prot. GAB-2009-00132541 UL dell'8 giugno 2009;

CONSIDERATO che la deroga ai limiti di cui sopra è prevista nello Schema di Decreto recante la definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica proposto dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare con nota prot. GAB-2010-0015124/UL del 27 aprile 2010;

CONSIDERATO altresì che la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ha espresso parere favorevole, ai sensi dell'art. 7 comma 5 del D.Lgs. n. 36/2003, in data 6 maggio 2010 sulla nuova stesura che non modifica in modo sostanziale, rispetto al testo proposto con nota prot. GAB-2009-0031232/UL del 15 dicembre 2009, la parte relativa alle deroghe ai limiti di concentrazione per il parametro DOC di cui alla tabella 5 dell'art. 6 del D.M. 3 agosto 2005;

CONSIDERATO che l'eventuale blocco di ammissibilità in discarica di alcune tipologie di rifiuti non pericolosi, in ragione degli effetti del D.M. 3 agosto 2005 ed in particolare delle disposizioni concernenti il limite di concentrazione DOC, potrebbe portare all'insorgere di criticità ambientali tali da coinvolgere l'intero territorio regionale;

CONSIDERATO altresì che allo stato la soluzione più idonea a prevenire l'insorgere delle criticità suesposte è quella di disporre una seconda deroga ai limiti di concentrazione per il parametro DOC di cui alla tabella 5 dell'art. 6 del D.M. 3 agosto 2005 per la durata di sei mesi decorrenti dall'emanazione della presente ordinanza o comunque sino all'entrata in vigore del nuovo Decreto sostitutivo e/o integrativo del D.M. citato;

RITENUTO necessario assumere tutte le possibili iniziative atte a consentire la prosecuzione delle attività di conferimento nelle discariche dei rifiuti non pericolosi, anche mediante ricorso a procedure straordinarie, sussistendo i presupposti di eccezionalità e di urgente necessità all'uopo richiesti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti di cui al D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., art. 191;

RITENUTO, pertanto, che la situazione in relazione alla quale si provvede integri, obiettivamente, gli estremi della necessità e dell'urgenza:

### Ordina

ai sensi dell'art. 191, del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i, e per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:

la proroga dei termini stabiliti con O.P.Reg. 28 dicembre 2009, n. 15 "Deroga ai limiti di concentrazione per il parametro DOC di cui alla tabella 5 dell'art. 6 del D.M. 3 agosto 2005" per la durata di sei mesi decorrenti o comunque sino all'entrata in vigore del nuovo Decreto sostitutivo e/o integrativo del D.M. citato,

La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, al Ministro della salute, al Ministro delle attività produttive, all'ARPA Lazio, alle Province di Roma, Viterbo, Rieti, Frosinone, Latina, al Comune di Roma e ai gestori delle discariche citati.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 giorni dalla comunicazione, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni.